



COMUNE DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

(adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 18/06/2020

INDICE

Articolo	Oggetto	Pagina
CAPO I	DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI	5
1	Ambito di applicazione e finalità del Regolamento	5
2	Definizione di entrate tributarie	5
3	Definizione di entrate extra tributarie	5
4	Statuto del contribuente	5
5	Determinazione delle aliquote e delle tariffe	6
6	Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni	6
7	Forme di gestione delle entrate	6
8	Il Funzionario responsabile del tributo	7
9	Soggetti responsabili delle entrate non tributarie	8
10	Dichiarazioni tributarie	8
11	Attività di verifica e controllo	8
12	Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali	9
13	Rapporti con il contribuente	9
CAPO II	IL DIRITTO DI INTERPELLO	10
14	Oggetto	10
15	Materie oggetto di interpello	10
16	Procedura ed effetti	10
17	Legittimazione e presupposti	11
18	Contenuto delle istanze	11
19	Inammissibilità delle istanze	12
CAPO III	ACCERTAMENTO CON ADESIONE	13
20	Oggetto dell'adesione	13
21	Competenza	13

22	Ambito soggettivo dell'adesione	13
23	Ambito oggettivo dell'adesione	14
24	Attivazione del procedimento	15
25	Procedimento ad iniziativa dell'ufficio	15
26	Procedimento ad iniziativa del contribuente	16
27	Svolgimento del contraddittorio	18
28	Conclusione del procedimento	18
29	Contenuto dell'atto di accertamento con adesione	18
30	Perfezionamento della definizione	19
31	Effetti tributari	19
32	Effetti extratributari	20
33	Esercizio dell'ulteriore attività accertatrice	20
34	Modalità di versamento delle somme dovute	20
35	Accertamento con adesione sulle aree edificabili	21
36	Pagamenti rateali e prestazione della garanzia	21
37	Esito negativo del procedimento	22
38	Conciliazione giudiziale	22
CAPO IV	RECLAMO E MEDIAZIONE	22
39	Oggetto	22
40	Effetti	23
41	Competenza	23
42	Valutazione	24
43	Perfezionamento e sanzioni	25
CAPO V	RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI	25
44	Oggetto e cause ostative	25
45	Ravvedimento del contribuente	26
46	Esimenti	27
CAPO VI	AUTOTUTELA	28
47	Esercizio dell'autotutela	28

48	Effetti	29
CAPO VII	RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	29
49	Regole generali per la riscossione	29
50	Azioni cautelari ed esecutive	30
51	Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante	30
CAPO	DILAZIONE, RIMBORSO, ACCOLLO E COMPENSAZIONE	31
52	Dilazione dei debiti non assolti	31
53	Definizione e versamenti	32
54	Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo	33
55	Importi minimi e rimborsi	33
56	Accollo	34
57	Compensazione	34
58	Interessi	35
59	Sospensione del versamento	35
CAPO IX	DISPOSIZIONI FINALI	35
60	Disposizioni finali	35

CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del d.lgs. 15.12.1997 n. 446 disciplina le entrate comunali tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega n. 23/2014.
2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.

Art. 2 – Definizione di entrate tributarie

1. Per entrate tributarie si intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con Legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 3 – Definizione di entrate extra tributarie

1. Costituiscono entrate di natura extra tributaria tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 4 - Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate d.lgs. n. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente":
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;

- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.
2. Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni in materia tributaria, vengono disciplinati i seguenti istituti:
- Diritto di interpello
 - Accertamento con adesione
 - Reclamo e mediazione
 - Autotutela
 - Compensazione
 - Dilazione di pagamento.

Art. 5 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate, nel rispetto del limite massimo stabilito dalla Legge.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Art. 6 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni con apposito atto deliberativo.

Art. 7 – Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio comunale determina la forma di gestione delle entrate, scegliendo tra una delle seguenti:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali:
 - in economia;
 - mediante convenzione;
 - mediante consorzio.
 - b) In affidamento a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione:
 - mediante convenzione con Azienda Speciale;
 - mediante convenzione con Società per Azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, ai sensi di Legge;

- mediante concessione, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali alle società miste;
 - ai concessionari;
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
 3. La scelta della forma di gestione deve conseguire ad una valutazione espressa fondata su apposita relazione predisposta dal competente responsabile, contenente un circostanziato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini di miglioramento rilevabili dal confronto con le risultanze delle altre possibili forme di gestione.
 4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
 5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli Amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 8 – Il Funzionario Responsabile del Tributo

1. Con propria deliberazione, la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, nomina funzionario responsabile il Dirigente del Servizio Tributi, conferendogli poteri e funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. In particolare il Funzionario Responsabile:
 - a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
 - c) cura il contenzioso tributario;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - f) esercita ogni altra attività, prevista dalla Legge o dal Regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 9 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate dal Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 10 – Dichiarazioni tributarie

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla Legge o dal Regolamento.
2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

Art. 11 – Attività di verifica e controllo

1. E' obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.
2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle Leggi ovvero dai Regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
4. In particolare il Funzionario Responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi di dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
5. Il Funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di Legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

6. Spetta alla Giunta comunale, con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, decidere le azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In mancanza, vi provvede il Funzionario responsabile.
7. In ogni caso, il programma annuale dell'attività di controllo deve tener conto delle scadenze di Legge, dell'entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.

Art. 12 – Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario o dal Concessionario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il Funzionario responsabile informa, tramite il Direttore Generale e/o il Segretario Generale, la Conferenza dei Dirigenti che adotta i necessari provvedimenti.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.

Art. 13 – Rapporti con il contribuente

1. Gli Organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla Legge n. 212 del 27/07/2000 "Disposizioni in materia dei diritti del contribuente".
2. I Rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
3. Il Responsabile del tributo assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione che non sia relativa a situazioni impositive consolidate siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili, e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenza in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente residente in altri Comuni o all'estero sono fornite, su richiesta e per le vie brevi (telefoniche ed informatiche), ogni informazione sulle modalità di applicazione delle imposte e tasse comunali.

5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione comunale o di altre Pubbliche Amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato all'azione amministrativa.

CAPO II – IL DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 14 – Oggetto

1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, dell'articolo 11 della Legge n. 212/00, degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del D.Lgs. n. 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Ladispoli.

Art. 15 - Materie oggetto di interpello

1. Il contribuente può interpellare l'Amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.
2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.

Art. 16 - Procedura ed effetti

1. L'Amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'Amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'Amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
5. L'Amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Art. 17 - Legittimazione e presupposti

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla Legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla Legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'Amministrazione per rendere la propria risposta.

Art. 18 - Contenuto delle istanze

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;

- d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'Amministrazione procedente o di altre Amministrazioni Pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'Amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'Amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

Art. 19 - Inammissibilità delle istanze

1. Le istanze sono inammissibili se:
- a) sono prive dei requisiti di cui all'articolo 18;
 - b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo 17;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
 - d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 20 - Oggetto dell'adesione

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del d.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19.6.1997 n. 218 e successive modificazioni. L'obiettivo del presente istituto è quello di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione, con conseguenti risultati positivi dell'azione di accertamento.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997.
3. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
4. Fermo restando quanto stabilito al punto precedente, l'istituto in questione non prevede, in via di principio, cause di inammissibilità e di esclusione, in quanto adeguato alla conciliazione giudiziale.
5. L'istituto dell'accertamento con adesione attribuisce agli uffici accertatori un ampio margine di azione e di proposta per definire, in via amministrativa e in contraddittorio con il contribuente, le pretese tributarie, anche al fine di deflazionare il contenzioso tributario e anticipare la riscossione delle entrate tributarie.

Art. 21 – Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.
2. Il procedimento farà carico all'Ufficio Tributi.

Art. 22 - Ambito soggettivo dell'adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione si applica a tutti i soggetti passivi di tributi comunali.
2. Con riferimento ai tributi per i quali vi siano più coobbligati, l'accertamento può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati.
3. Il fatto che l'accertamento possa essere definito anche da uno solo degli obbligati, comporta talune conseguenze, quali:
 - a) l'Ufficio deve inviare l'invito di cui all'art. 11, comma 1 del D.Lgs. 218/97, a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni secondo quanto previsto all'art. 6 del presente regolamento. La figura del

coobbligato si riscontra anche qualora i soggetti sono obbligati al pagamento di tributi diversi ma al cui assolvimento sono legati ex lege da un vincolo di solidarietà;

b) la definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti. Questo si verifica sia nel caso in cui l'adesione avvenga a seguito dell'invito motivato diretto alle parti obbligate, sia nel caso in cui questa abbia luogo successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento.

Nel primo caso, peraltro, l'Ufficio non dovrà procedere ad ulteriore attività di accertamento anche nei confronti degli altri obbligati, in quanto il perfezionamento dell'adesione comporta, come già detto, il soddisfacimento dell'obbligo tributario.

Nel secondo caso, e cioè ove si addivenga all'adesione anche da parte di un solo soggetto coobbligato successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, il perfezionamento di tale atto comporta la perdita di efficacia dell'avviso di accertamento già notificato.

In tale ipotesi, agli effetti estintivi dell'obbligazione tributaria, si somma l'ulteriore conseguenza che gli avvisi di accertamento, notificati anche agli altri coobbligati, non potranno formare oggetto di impugnativa;

c) la presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di 90 giorni (art. 12, comma 2, D.Lgs. 218/97).

4. L'impugnazione dell'avviso di accertamento da parte del soggetto che abbia richiesto l'adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. L'istanza di adesione, pertanto, da chiunque presentata, ha la funzione di avviare la relativa procedura nei confronti di tutti i coobbligati, ciascuno dei quali può o meno accedere all'adesione, anche se gli effetti dell'adesione perfezionata da uno di essi si ripercuote su tutti.

Art. 23 - Ambito oggettivo dell'adesione

1. L'accertamento con adesione si applica a tutte le entrate tributarie ed a qualsiasi aspetto dell'accertamento. Ciò consente un rilevante margine di azione dell'Amministrazione e permette agli Uffici di dare un immediato e significativo impulso all'avvio dei procedimenti di adesione, dando precedenza alle posizioni suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'ufficio per le quali gli elementi di valutazione offerti dal contribuente possono portare ad una più fondata e ragionevole "misurazione" del presupposto impositivo.

2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.

3. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.
4. Resta fermo il ricorso all'autotutela per rimuovere, in tutto o in parte, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 24 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso o di rettifica (art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 218/1997);
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica di un avviso di accertamento o di rettifica, non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione nella fase istruttoria (art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 218/1997);
 - c) al contribuente, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, direttamente o da terzi incaricati dall'Amministrazione comunale, ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, è attribuita la facoltà di richiedere all'ufficio la formulazione di una proposta di accertamento con l'obiettivo di pervenire alla definizione.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 25 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) il tributo oggetto di accertamento, gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione e i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - b) la maggiore imposta, sanzioni ed interessi e i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte;
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - e) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.

Tale invito riveste carattere informativo della possibilità di aderire e sarà comunicato al contribuente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e pertanto la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà, essendo la stessa in tutti i casi lasciata alla valutazione dell'ufficio tributi.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.
5. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data indicata nell'invito potranno essere prese in considerazione da parte dell'ufficio interessato.
6. Allo scopo di garantire la necessaria trasparenza dell'azione amministrativa e per consentire al contribuente una immediata cognizione delle questioni che saranno oggetto del contraddittorio, nell'invito saranno esplicitati, anche sinteticamente, gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'Ufficio.
7. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia, peraltro, aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento nella pretesa tributaria.

Art. 26 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997, il contribuente, al quale è stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente del presente Regolamento, può attivare il procedimento di definizione, mediante la presentazione di una istanza in carta libera di accertamento con adesione.
2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all'Ufficio Tributi mediante consegna diretta o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
4. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
5. Tale disposizione non esclude dal procedimento con adesione gli altri coobbligati non ricorrenti, da ciò consegue che, in presenza di adesione da parte di questi ultimi, il contenzioso intrapreso verrà meno per cessata materia del contendere. In tale ipotesi l'Ufficio dovrà attivarsi per

- ottenere la relativa dichiarazione da parte della Commissione tributaria e provvedere a rimborsare le somme eventualmente versate dal ricorrente in pendenza di giudizio.
6. Per i termini di impugnazione si deve considerare anche la sospensione feriale, dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla Legge 7 ottobre 1969, n. 742.
 7. La presentazione dell'istanza da parte del contribuente produce preliminarmente l'effetto di sospendere i termini per l'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, per un periodo di novanta (90) giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
 8. L'eventuale impugnazione dell'avviso di accertamento o di rettifica determina *ex lege* la rinuncia all'istanza di definizione, con conseguente ripresa della decorrenza dei termini già sospesi, anche ai fini dell'eventuale iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli.
 9. L'Ufficio Tributi, entro quindici (15) giorni dalla ricezione dell'istanza presentata dal contribuente a seguito della notifica di un avviso di accertamento o di rettifica, formula allo stesso un invito a comparire da inviarsi con raccomandata A.R. ad un qualsiasi recapito indicato dallo stesso contribuente nell'istanza di accertamento con adesione. In tale invito sarà indicato il giorno, l'ora e il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante (munito di delega) dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
 10. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'Ufficio, che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.
 11. Il perfezionamento della definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento e determina l'inefficacia dell'avviso di accertamento o di rettifica notificato.
 12. Il contribuente, nei cui confronti siano state accese, ispezioni o verifiche ai sensi della normativa vigente in materia di tributi locali, anche a mezzo di terzi incaricati dal Comune, può richiedere all'Ufficio Tributi, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione (art. 6, comma 1, D.Lgs. 218/1997). L'istanza deve essere inoltrata con le modalità indicate al comma 2 del presente articolo con riferimento agli specifici periodi nonché ai tributi interessati dal controllo, relativamente ai quali il contribuente chiede la formulazione della proposta di accertamento. Prima di attivare il procedimento di definizione con l'invio al contribuente dell'invito di cui all'art. 5 del D.Lgs. 218/1997, l'Ufficio dovrà esaminare gli elementi contenuti nell'informativo redatto a seguito degli accessi, ispezioni o verifiche effettuati nei confronti del contribuente che ha presentato l'istanza, nonché gli altri eventuali elementi disponibili.
 13. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.

14. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'Ufficio.
15. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante, nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Art. 27 - Svolgimento del contraddittorio

1. La fase del contraddittorio con il contribuente assume particolare rilevanza ai fini della completezza dell'intero iter procedimentale dell'accertamento con adesione. Per ciascun incontro viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'Ufficio, da un procuratore generale o speciale, come previsto dall'art. 63 del D.P.R. n. 600/1973. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.
2. Nel caso in cui siano necessari più incontri allo scopo di definire l'adesione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Art. 28 - Conclusione del procedimento

1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude con la redazione di un atto scritto di definizione e si perfeziona con il versamento nei modi e nelle forme previste dalla Legge e dai Regolamenti.
2. L'atto di accertamento con adesione viene redatto dall'Ufficio in duplice copia, contestualmente o al termine della fase del contraddittorio, e deve essere sottoscritto dal Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi o da un suo delegato e dal contribuente o da un suo procuratore generale o speciale.

Art. 29 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. Gli elementi essenziali dell'atto di definizione sono i seguenti:
 - l'indicazione degli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda; in particolare dovrà essere evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'Ufficio e quanto definito dal contraddittorio;
 - la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.

Art. 30 - Perfezionamento della definizione

1. Ai fini del perfezionamento dell'adesione non è sufficiente la sottoscrizione dell'atto tra le parti interessate in quanto, come espressamente previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 218/1997, la definizione si perfeziona con il versamento, entro venti (20) giorni dalla redazione dell'atto, delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.
2. Entro dieci (10) giorni dal versamento dell'intero importo e, in caso di pagamento rateizzato, della prima rata, il contribuente deve far pervenire, anche tramite un suo incaricato, all'Ufficio Tributi la quietanza o l'attestazione di pagamento e, ove dovuta, la garanzia con l'indicazione del numero delle rate prescelte.
3. L'Ufficio Tributi, presi in carico i predetti documenti, rilascia l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente.
4. Il procedimento di accertamento con adesione sarà assistito da apposita procedura automatizzata che consentirà di realizzare le singole fasi sopra descritte; in particolare sarà prevista la predisposizione degli inviti al contraddittorio, dei relativi verbali e dell'atto di adesione. Dovrà essere assicurato, a cura dei servizi interessati, il costante monitoraggio delle attività e dei loro esiti, anche relativamente alle somme riscosse per effetto del perfezionamento delle definizioni.
5. Nelle more dell'attivazione della predetta procedura automatizzata, si provvederà a predisporre i vari atti del procedimento sulla base delle indicazioni e delle precisazioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 31 - Effetti Tributari

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997, l'accertamento definito con adesione:
 - a) non è soggetto a impugnazione da parte del contribuente;
 - b) non è modificabile o integrabile da parte dell'Ufficio, tranne che nell'ipotesi tassativamente previste dal comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 218/1997 in ordine ai presupposti e ai limiti dell'ulteriore attività di accertamento;
 - c) comporta la riduzione di alcune sanzioni.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del citato D.Lgs. qualora l'adesione sia conseguente alla modifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
3. La definizione non produce effetti sugli esiti dell'attività di controllo formale delle dichiarazioni originariamente presentate; pertanto le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione vengono applicate nella misura ordinaria.

4. Per quanto concerne le altre sanzioni conseguenti alla definizione dell'accertamento con adesione, occorre operare una distinzione a seconda che la violazione constatata riguardi:

- a) il tributo oggetto dell'adesione;
- b) il contenuto della dichiarazione;
- c) la mancata, incompleta o non veritiera risposta formulate dall'ufficio.

5. Per le prime due tipologie di irregolarità la sanzione si applica nella misura di un quarto del minimo previsto dalla Legge; nel terzo caso, invece, non essendoci una diretta connessione tra la violazione e l'accertamento del tributo, non trova applicazione alcuna riduzione.

6. Non sono comunque riducibili le sanzioni irrogate con atto diverso da quello con il quale viene definito l'accertamento dei tributi.

Art. 32 – Effetti extratributari

1. La definizione che consegue al perfezionamento del procedimento di accertamento con adesione impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 21 del D.Lgs. 472/1997.

Art. 33 - Esercizio dell'ulteriore attività accertatrice

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta, in via generale, la definizione dei rapporti tributari che hanno formato oggetto del procedimento.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'Ufficio alla data medesima.

Art. 34 – Modalità di versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito secondo le modalità indicate all'articolo 30, comma 1 e 2 del presente Regolamento. In caso di mancato pagamento, entro i termini di scadenza, il contribuente perderà i benefici acquisiti.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero di dodici rate se le somme dovute siano superiori ad Euro 51.645,69 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque/69). In tal caso il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 per il periodo di rateazione aumentato di un anno. Nel caso di pagamento rateizzato, il mancato versamento anche di una sola rata comporta la perdita dei benefici acquisiti dal contribuente.

3. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato all'articolo 30, comma 1 e 2 del presente Regolamento. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla Legge.

Art. 35 – Accertamento con adesione sulle aree edificabili

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Comune può determinare, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
2. Fermo restando che la base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, secondo i criteri stabiliti dal comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1992, il Comune non procederà ad accertamento nel caso in cui il contribuente abbia dichiarato un valore non inferiore ai valori medi stabiliti ai sensi del comma 1.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di utilizzazione edificatoria, di demolizione di fabbricati e di interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del D. Lgs. n. 504/1992.

Art. 36 – Pagamenti rateali e prestazione della garanzia

1. Nei casi di opzione del pagamento rateale delle somme, il contribuente deve versare entro venti giorni dalla data di redazione dell'atto di accertamento con adesione l'importo della prima rata.
2. La rateazione del versamento richiede il rilascio di una garanzia consistente in fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria per importi superiori ad Euro 51.645,69.
3. Il giorno di pagamento della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione del tasso vigente degli interessi legali.
4. Sugli importi delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
5. Gli interessi legali, computati su base giornaliera, vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.

6. La garanzia deve essere intestata al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Ladispoli. Il contribuente deve far pervenire la documentazione relativa alla garanzia all'Ufficio Tributi che ha redatto l'atto di accertamento con adesione entro dieci giorni dal versamento della prima rata.

7. La garanzia va prestata per l'importo rateizzato, maggiorato degli interessi legali dovuti fino al termine della rateazione, e deve garantire il credito per un anno oltre la scadenza dell'ultima rata. Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'Ente ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti. In tal caso l'Ufficio Tributi, con lettera motivata a mezzo raccomandata A.R., inviata per conoscenza anche al contribuente, richiede all'Ente che ha prestato la garanzia di pagare tutto il debito residuo. L'Ente in questione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di escussione della garanzia, effettua il versamento dell'intera somma dovuta direttamente alla Tesoreria comunale, indicando le generalità del contribuente per conto del quale effettua il versamento.

Art. 37 - Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 38 - Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

CAPO IV - RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 39 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del D.Lgs. 546/92 come modificato dal D.Lgs. 156/2015 e si applica

alle controversie instaurate dal 1.1.2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di Ladispoli nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.

2. Ai sensi del dell'articolo 17 bis del D.Lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a cinquantamila Euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D.Lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 40 – Effetti

1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
 - a) L'ufficio competente;
 - b) L'oggetto del procedimento promosso;
 - c) Il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
 - d) La data entro la quale deve concludersi il procedimento;
 - e) L'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D.Lgs. 546/92.

Art. 41 – Competenza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il Funzionario Responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. 546/92 devono indicare:

- il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
 - le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
2. Quando, per ragioni organizzative o di dimensione dell'Ente, la figura dell'istruttore e quella del Funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.
 3. Con apposito atto di Giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'Ente.
 4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/97, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del Comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Art. 42 – Valutazione

1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;
 - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
 - a) L'accoglimento totale del reclamo;
 - b) La definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c) Il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d) Il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.

Art. 43 - Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila Euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
5. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

CAPO V - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI**Art. 44 - Oggetto e cause ostative**

1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.
2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
3. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Art. 45 - Ravvedimento del contribuente

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

- Di seguito la misura delle sanzioni e le fattispecie di ravvedimento:

FATTISPECIE	MODALITA' DI RAVVEDIMENTO	SANZIONI	INTERESSI
Omesso/parziale versamento (RAVV. SPRINT)	Versamento entro 14 giorni dalla scadenza del tributo dovuto	0,1% per ogni giorno fino al quindicesimo	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. BREVE)	Versamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza del tributo dovuto	1/10 del 15% = 1,50%	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento (RAVV. INTERMEDIO)	Versamento dal 31° al 90° giorno dalla scadenza del tributo dovuto	1/9 del 15% = 1,67%	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso versamento (RAVV. ORDINARIO)	Versamento dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione	1/8 del 30% = 3,75%	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso versamento (RAVV. ULTRANNUALE)	Versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva	1/7 del 30% = 4,29%	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso versamento (RAVV. LUNGO)	Versamento oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva	1/6 del 30% = 5,00%	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Il ravvedimento potrà, altresì, riguardare le dichiarazioni tributarie di cui all'art. 10.

- Di seguito la misura delle sanzioni e le fattispecie di ravvedimento:

FATTISPECIE	MODALITA' DI RAVVEDIMENTO	SANZIONI	INTERESSI
	Presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza ; - pagamento sanzione ridotta sulla omessa dichiarazione;	1/20 del 100 % = 5,00 %	Soltanto in caso vi sia stata omissione di pagamento nell'anno: sull'importo dovuto, calcolati a giorni,

Omessa dichiarazione – PRESENTAZIONE TARDIVA	- pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione di variazione, e degli interessi legali, - se il tributo è versato regolarmente, sono dovuti € 3,00		per i giorni di ritardo dalle date di scadenza acconto e saldo alla data di versamento
	Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza ; - pagamento sanzione ridotta sulla omessa dichiarazione; - pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione di variazione, e degli interessi legali, - se il tributo è versato regolarmente, sono dovuti € 5,00	1/10 del 100 % = 10,00 %	Soltanto in caso vi sia stata omissione di pagamento nell'anno: sull'importo dovuto, calcolati a giorni, per i giorni di ritardo dalle date di scadenza acconto e saldo alla data di versamento
Dichiarazione infedele PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE RETTIFICATIVA	Presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza ; - pagamento sanzione ridotta - pagamento del tributo eventualmente dovuto e non versato nell'anno di cui alla dichiarazione rettificativa, e degli interessi legali.	1/9 del 50% = 5,55%	Solo per eventuale maggior tributo dovuto, vanno considerati i giorni di ritardo dalle date di scadenza alla data di versamento.
	- Dichiarazione rettificativa entro termine della dichiarazione dell'anno successivo alla violazione ; - pagamento della sanzione ridotta - pagamento del tributo eventualmente dovuto per la dichiarazione rettificativa e degli interessi legali.	1/8 del 50% = 6,25%	Solo per eventuale maggior tributo dovuto, vanno considerati i giorni di ritardo dalle date di scadenza alla data di versamento.

Art. 46 - Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

CAPO VI - AUTOTUTELA

Art. 47 - Esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. Il provvedimento di annullamento o di revoca dev'essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco o suo delegato per l'eventuale desistenza del contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario Responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - d) errore sul presupposto del tributo;
 - e) errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio;
 - f) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - g) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - h) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - i) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
7. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
8. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
9. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
10. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

Art. 48 – Effetti

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

CAPO VII - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 49 - Regole generali per la riscossione

1. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/97;
 - b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione, applicabile fino all'attuazione delle norme che contemplano la cessazione delle attività per le entrate dei comuni.
2. In regime di proroga normativa (DL 70/2011), la riscossione coattiva può continuare ad essere gestita dall'Agente della Riscossione di cui all'art. 3 del D.L. 203/2005.

3. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al RD 639/1910:
 - a) sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione nonché tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile.
 - b) le spese non rientranti nel D.M. 21 novembre 2000 sono approvate dalla giunta comunale in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettiva del processo di lavoro.
4. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.
5. I pagamenti delle somme dovute a titolo di Tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.
6. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

Art. 50 - Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 51 - Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - b) Improcedibilità per limiti d'importo;
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

CAPO VIII – DILAZIONE, RIMBORSO, ACCOLLO E COMPENSAZIONE

Art. 52 - Dilazione dei debiti non assolti

1. Il Funzionario Responsabile, su richiesta motivata dell'interessato in comprovata situazione di temporanea obiettiva difficoltà di ordine economico - finanziaria e se trattasi di tributi arretrati, può concedere il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo, nei limiti seguenti:

fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;

per debiti da € 100,01 a € 500,00 fino a un massimo di 4 rate mensili;

per debiti da € 500,01 a € 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;

per debiti da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a un massimo di 24 rate mensili;

per debiti da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a un massimo di 36 rate mensili;

per debiti da € 20.000,01 fino a un massimo di 72 rate mensili;

2. E' possibile chiedere la rateizzazione anche cumulativa del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede, cumulativamente, la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione ed in tal caso la soglia d'importa sarà determinata, distintamente, in funzione degli singoli atti.

3. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii., adeguatamente motivata e debitamente documentata, deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive. La prima rata deve essere versata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di rateizzazione con applicazione degli interessi al tasso legale vigente decorrenti dal giorno successivo a quello dell'intervenuta esecutività, se dovuti. Sulle rate successive, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese, sono calcolati gli interessi al tasso legale vigente dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

4. Il Funzionario Responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Nessuna opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta.

5. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è invece superiore ad € 30.000,00 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione.

6. La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:

- a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C. C.;
- c) l'immediata operativa a semplice richiesta del Comune;
- d) la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune;

7. La rateazione non è in ogni caso consentita:

- 1. quando non sono soddisfatte le condizioni ed i requisiti di cui al comma 1;
- 2. quando sono già iniziate le procedure esecutive;
- 3. quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi;
- 4. se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 100,00.

8. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio e l'importo non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente.

9. In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del summenzionato comma 8.

10. Per gli avvisi emessi entro il 31/12/2019 trova applicazione il previgente regolamento.

11. Le presenti disposizioni non si applicano all'istituto dell'accertamento con adesione per il quale si rimanda al CAPO III "Accertamento con adesione" del presente Regolamento (articoli dal 20 al 38).

Art. 53 - Definizione e versamenti

- 1. La dilazione di pagamento sui tributi può essere concessa unicamente su un titolo di definizione della pretesa, avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo.
- 2. In caso di dilazione su avviso di accertamento, il periodo di dilazione non può superare il termine di sei mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva. Per periodi di dilazione superiore al descritto limite temporale, la dilazione viene concessa su ingiunzione di pagamento che, in tal caso, non è soggetta all'applicazione di costi di riscossione.

3. La dilazione si perfeziona col pagamento della prima rata.
4. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
5. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
6. Le somme incassate sono imputate con il seguente ordine di copertura:
 - spese di notifica,
 - costi di riscossione,
 - interessi di mora maturati sino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione,
 - sanzioni amministrative,
 - somme dovute a titolo di tributo o altra entrata patrimoniale.
7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza o dei chiarimenti resisi necessari.
8. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
9. L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, ma preclude le azioni esecutive.
10. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione.

Art. 54 - Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo coattivo deve essere presentata all'Agente della riscossione competente per ambito che agirà secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 55 - Importi minimi e rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal Funzionario Responsabile del Servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.
2. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione
3. La richiesta di rimborso deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria, ove possibile;
 - b) la somma richiesta a rimborso;

- c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
- d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- e) la firma per sottoscrizione.

4. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 3, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e alla posta elettronica certificata.

5. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile, prima della emissione del relativo provvedimento, informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

6. Ai sensi dell'art. 17, comma 88, della Legge 15/05/1997 n. 127, per tutte le entrate tributarie non si procede al rimborso di somme non dovute qualora l'ammontare non superi l'importo minimo così come disciplinato per ogni singolo tributo da apposito Regolamento.

7. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria è dovuto a partire dall'importo minimo così come disciplinato per ogni singolo tributo da apposito Regolamento. Il limite di esenzione s'intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

Art. 56 - Accollo

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - generalità e codice fiscale dell'accollante;
 - il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Art. 57 - Compensazione

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente, deve presentare, almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione (istanza di compensazione) contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. Il Funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Art. 58 - Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale, incrementato di due punti percentuali, con maturazione giorno per giorno, dalla data in cui gli interessi diventano esigibili.

Art. 59 - Sospensione del versamento

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 60 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento devono considerarsi abrogati il "Regolamento generale delle Entrate" approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del

15/03/2010, il “Regolamento dell'accertamento con adesione e conciliazione giudiziale” approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 24 giugno 2013 e tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore in data **1 Gennaio 2020**.